

REGOLAMENTO (CE) N. 1476/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

relativo all'apertura di contingenti all'importazione di prodotti tessili delle categorie 87 e 109 originari della Corea del Nord e che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 538/96⁽²⁾, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 3, 5 e 25, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94, l'importazione nella Comunità di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale in conformità dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25;

considerando che tre Stati membri hanno chiesto alla Commissione di instaurare limiti quantitativi all'importazione per i prodotti delle categorie 87 (guanti, diversi da quelli a maglia) e 109 (copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno) originari della Corea del Nord, che figurano attualmente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 517/94, per soddisfare un determinato fabbisogno del mercato; che, al termine delle deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, si è ritenuto opportuno, soprattutto a causa della situazione dell'industria comunitaria, fissare rispettivamente a 5 e a 10 tonnellate i limiti quantitativi annuali di cui saranno oggetto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le importazioni nella Comunità dei prodotti delle categorie 87 e 109, originari della Corea del Nord; che occorre pertanto adeguare gli

allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 e ricordare, per sicurezza giuridica, che tali contingenti saranno gestiti secondo le disposizioni dell'articolo 17 del suddetto regolamento;

considerando che queste misure sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 87 e 109, originari della Corea del Nord, sono soggette rispettivamente a un limite quantitativo annuale di 5 e 10 tonnellate.

I limiti quantitativi di cui al primo comma sono gestiti secondo le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 2

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 vengono adeguati come indicato in allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 1.